

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. G. Jachia Presidente

Dott. S. Cardinali Giudice

Dott. F. Miccio Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

letto «Ricorso per l'omologa di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata ex artt. 25 sexies e 25 septies con annessa istanza di applicazione delle misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII» presentato da A.B.C. Beach srl in data 17.3.2025 all'esito della procedura di composizione negoziata, ed iscritto al n. 1/2025 CS;

esaminate altresì la relazione finale dell'esperto resa all'esito della composizione negoziata ex art. 17 comma 8 CCII del 10/27.3.2025, il parere del medesimo esperto reso ex art. 25 sexies, comma 3, CCII del 22.4.2025, il parere dell'ausiliario

visto il decreto di fissazione dell'udienza di omologa,

viste le opposizioni all'omologazione presentate dalla Regione Lazio, da ***
*** e da Entrate,

dato atto che l'opposizione presentata da Entrate è tardiva,

visto il verbale dell'udienza del 10.12.2025, e le note successivamente depositate dalla ricorrente e dall'ausiliario,

visto il parere finale dell'ausiliario,

letti gli articoli art. 25 sexies e 25 septies del codice della crisi,

osserva e provvede come segue.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione aveva il contenuto di seguito riportato:

1. Il piano e la proposta nella composizione negoziata.

Il piano (di durata quinquennale) proposto in sede di composizione negoziata aveva come data di riferimento il 30.9.2024 e si basava sui seguenti presupposti:

a) prosecuzione dell'attività in continuità diretta per quanto riguarda il ramo di gestione dello stabilimento balneare ed in continuità indiretta per quanto riguarda il ramo di gestione ristorante, bar e tavola calda;

b) apporto di finanza esterna da parte di una società terza: la^{***} per euro 230.000,00, condizionatamente alla finalizzazione di uno degli accordi di cui all'art. 23, comma 1, CCII, ovvero dell'adozione di una delle soluzioni alternative a tale accordo indicate alle lettere da a) a d), dell'art. 23, comma 2, CCII;

c) pagamento delle passività maturate anteriormente alla domanda di CNC, nella misura che sarebbe stata determinata all'esito delle trattative, mediante la liquidità generata dalla gestione diretta e indiretta stimata in euro 800.000,00, oltre alla finanza esterna indicata nella precedente lettera b);

d) trattamento dei crediti tributari e previdenziali come da proposta presentata agli enti competenti in data 21.2.2025 ai sensi dell'art. 23, comma 2bis, CCII.

Si ipotizzava il seguente scenario di pagamenti ai creditori:

- 100 % dei creditori prededucibili;
- 100% dei creditori privilegiati "professionisti";
- 100% dei creditori previdenziali "Inps";
- 100% dei creditori privilegiati "Inail";
- 40 % dei creditori privilegiati "Erario" ed "Enti Locali";
- 7,23 % dei creditori chirografari

Il piano prevedeva il pagamento dei creditori attraverso:

- l'incasso dei canoni di affitto del ramo di azienda e i flussi di cassa disponibili;
- l'immissione di finanza esterna da parte della già citata^{***} e a diretta soddisfazione dei creditori.

La buona riuscita delle trattative ed in generale della composizione negoziata era condizionata all'accettazione del pagamento proposto da parte dei due maggiori creditori: (i) Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate Riscossione alle quali era stato proposto un pagamento parziale in misura pari al 40%, mediante transazione fiscale; (ii)^{***} con un credito di euro 6.742.449,17 (pari al 90% dell'intero passivo) con prelazione ipotecaria (mutuo fondiario) al quale era stato proposto un pagamento parziale in misura pari al 7,23%.

Attesa l'indisponibilità, emersa nel corso delle trattative, del creditore ipotecario, nonché largamente maggioritario,^{***} ad accettare la proposta di pagamento formulata dalla debitrice, contestando la degradazione del credito a chirografo, la composizione negoziata veniva archiviata e successivamente veniva depositato il ricorso . più volte integrato e modificato - oggi all'esame del collegio.

2. Il piano e la proposta avanzati dalla ricorrente in questa sede.

Va preliminarmente osservato che, come richiesto dal Collegio, la ricorrente ha reso, con l'ultima integrazione, una serie di chiarimenti ed integrazioni necessarie ai fini del rispetto delle regole del concordato semplificato.

In primo luogo il piano – che, come è noto, nel concordato semplificato deve necessariamente prevedere la cessione dell'azienda - è stato modificato, giusto deposito del 9/15 ottobre, assumendo innanzi tutto quale data il 17.3.2025 (deposito ricorso per c.s.) e movimentando i valori a tal momento (cfr. doc. 57); inoltre, la ricorrente ha provveduto all'aggiornamento della situazione di cassa al 30.9.2025, predisponendo apposita relazione. Dal momento che la cassa al 30.9.25 ammontava ad euro 29819,78, mentre la disponibilità alla precedente data di aggiornamento (17.03.2025) era pari ad euro 7.949,09, i soci di ABC Beach S.r.l. hanno assunto l'impegno, condizionatamente all'omologazione del concordato, di provvedere pro quota all'apporto di tale differenza di € 21.870,69 la quale, così, risulta del tutto neutralizzata ai fini del riparto concordatario.

In secondo luogo la relazione ex art. 84 del CCII – richiamato dall'art. 25 sexies co. 1 e in base alla quale è stato determinato il valore di soddisfazione dei creditori privilegiati nella liquidazione giudiziale - che aveva ha quale unico riferimento il valore atomistico aziendale (ossia il valore dei beni che componevano un'azienda che non si ritiene, nella prospettazione di parte ricorrente, possa sopravvivere in sede di liquidazione giudiziale) è stata integrata rappresentando anche lo scenario alternativo, improbabile ma non impossibile, dell'esercizio provvisorio e della cessione dell'azienda in sede di liquidazione giudiziale da parte del curatore.

Il perito in particolare - si ripercorre nel seguito quanto dedotto dalla ricorrente - ha adottato un criterio di stima misto, ossia patrimoniale-reddituale, che si è fondato non su ipotesi ma sulla ricognizione dei flussi effettivi, ossia quelli realizzati nella stagione estiva appena conclusa, nonché quelli prodotti dai due affittuari (il complesso aziendale ABC Beach è, in effetti, dislocato su tre attività organizzate: la spiaggia (gestita dalla ricorrente) e le attività di ristorazione, affittate).

L'analisi del perito, poi, ha valorizzato la circostanza che il valore di circolazione dell'azienda ABC Beach non può non considerare il termine certo ed imminente di scadenza, che coincide con la scadenza della concessione balenare (2027); scaduta la concessione balneare, l'azienda cessa, con un valore residuale sostanzialmente nullo dei suoi beni strumentali (alcuni dei quali, inoltre, restano acquisiti gratuitamente al Demanio).

Conclusivamente il perito ha ipotizzato un valore dell'azienda oscillante tra i 260.000,00 euro e i 290.000,00 (nell'ipotesi in cui la concessione duri sino al 2028, scenario, per altro, ragionevolmente da escludere, secondo la ricorrente, allo stato della legislazione e della giurisprudenza interna e comunitaria).

*In allineamento con tale ipotesi, il terzo "assuntore"*** ha rimodulato la propria proposta, aumentando il prezzo offerto da 200.000,00 a euro 275.000,00 complessivi. (doc. 62).*

Nell'integrazione la ricorrente ha dato altresì anche giustificazione del valore più contenuto dato all'azienda in questa sede rispetto alla valutazione svolta nell'ambito della composizione negoziata che ha preceduto questa fase concordataria. Osservava che nella CN, sulla base delle prospettive - in quel momento ritenute plausibili - di un intervento normativo nazionale che accordasse una ulteriore proroga della scadenza della concessione balneare, il valore era dipendente da un piano quinquennale, e quindi da flussi maggiori rispetto alla stima svolta in questa sede (che ha assunto quale obbligato termine di riferimento la scadenza della concessione del 2027, rispetto alla quale non sono oggi in vista ulteriori dilazioni). Sottolineava come la stima in questa sede abbia inoltre avuto come riferimento i dati reali della stagione estiva 2025, e sia dunque oggettiva e realistica.

Ancora, sono state prodotte, come richiesto dal Tribunale, le dichiarazioni delle affittuarie^{***} e^{***} con le quali le stesse si rendono disponibili ad una «anticipata risoluzione consensuale» dei contratti di affitto di ramo di azienda a chiunque venisse ceduta l'azienda.

Infine, nella relazione ex art. 84 co. 5 si escludeva l'esperibilità di azioni revocatorie o recuperatorie di altro attivo in sede di liquidazione giudiziale, anche in tal caso rispondendo ad un rilievo del Tribunale.

Il nuovo piano concordatario come precisato nell'integrazione, con la proposta di acquisto formulata da^{***} per euro 275.000,00 (con concessione o senza); con la finanza esterna apportata da^{***} (230.000,00 euro) e i valori di cassa a disposizione del riparto assicura ai creditori, secondo la ricorrente, un attivo complessivo pari a euro 534.819,78 ritenuto dalla ricorrente molto superiore a qualsiasi ipotesi alternativa di realizzo di attivo liquidabile in qualunque scenario alternativo a quello proposto.

3. Sintesi del piano e della proposta.

Il piano di ristrutturazione posto a fondamento del concordato semplificato prevede la liquidazione integrale del patrimonio ed in particolare la cessione dell'azienda in favore della società^{***}, nonché l'apporto di finanza esterna da parte della^{***}. Dalla liquidazione dell'azienda e dall'apporto di nuova finanza la società procederà al pagamento dei creditori sociali. Più in particolare la provvista per il pagamento dei creditori sociali è costituita:

A) dalla cessione dell'azienda alla società^{***}

al prezzo di euro 275.000,00, a prescindere dall'autorizzazione comunale alla cessione della concessione marittima demaniale, entro 90 giorni dall'omologazione;

B) dall'apporto di finanza esterna da parte della società^{***} l. in misura pari ad euro 230.000 già depositati presso il notaio Giuseppe Capparella.

^{***} . si è inoltre accollata ex art. 1273 cod. civ. il debito di ABC Beach S.r.l. nei confronti di tutti i consulenti che hanno collaborato per la presentazione del concordato, quantificato in euro 38.868,00 oltre accessori di legge che sono dunque estranei al presente procedimento;

C) dalla liquidità di cassa che al 30.9.2025 risultava pari ad euro € 29.819,78.

L'attivo concordatario indicato dalla debitrice nel piano di concordato preventivo semplificato è dunque pari ad euro 534.819,78 (rispetto ad euro 454.413,00 di cui alla versione precedente del piano, atteso l'aumento dell'offerta di^{***} e la maggiore cassa disponibile).

Il pagamento dei creditori sociali indicato nella proposta di concordato è il seguente:

- creditori prededucibili in misura integrale;
- creditore previdenziale in misura integrale;
- sanzioni su previdenziali al 28 %;
- creditori chirografari in misura parziale e pari, per tutti, al 4,58 %.

Rispetto ad un passivo di 8.574.542,83 euro si mette a disposizione la somma complessiva di euro 534.819,78.

L'esecuzione del concordato è previsto che avvenga entro 90 giorni dalla omologazione; i pagamenti sono previsti immediatamente a seguire, senza rateazioni.

4. Le osservazioni dell'ausiliario.

L'ausiliario nel terzo e conclusivo parere ha dato atto delle modifiche apportate, evidenziando come anche nella proposta di acquisto dell'azienda di € 275.000 da parte di^{***} sia stato ribadito che il pagamento del prezzo sarà effettuato a prescindere da quanto sarà deciso dal Comune di Roma in ordine al trasferimento della concessione marittima.

Ha riscontrato – con valutazione puntuale e precisa - la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (osservando come, del resto, l'azienda sarà trasferita previa effettuazione di indagini di mercato per verificare l'esistenza di altri soggetti interessati e dunque, in ogni caso, i creditori saranno pienamente tutelati).

Ha evidenziato il permanere di una più limitata serie di criticità, non ritenute ostative tuttavia dal Collegio all'avvio della procedura concordataria in quanto:

- Il maggior valore dato all'azienda in sede di CN rispetto alla sede odierna, perché determinato (nella CN) con riferimento ad un piano quinquennale (profilo che assume rilievo, come dedotto dall'ausiliario, ai soli fini della valutazione del requisito della buona fede nelle trattative, ossia della presentazione, nella CN, ai creditori di un piano non inverosimile ab origine quale condizione di accesso al concordato semplificato) è stato giustificato con la maggior durata del piano che venne in quel momento prospettata sulla base della convinzione che fosse imminente un intervento normativo di proroga ulteriore delle concessioni balneari, poi in effetti sfumato. Premesso che la sottoposizione ai creditori, in sede di composizione negoziata, di un piano all'evidenza giuridicamente o economicamente infattibile certamente esclude il requisito della buona fede, nel caso di specie la materia – quella delle concessioni ai c.d. balneari – è talmente intricata e, soprattutto, caratterizzata in questi ultimi anni da continui

capovolgimenti di scenari (in ragione di reiterate, ventilate iniziative legislative a sostegno delle ragioni degli imprenditori del settore piuttosto che di sentenze del Consiglio di Stato rigide sulla non prorogabilità dei termini ovvero di iniziative della Commissione Europea in materia di rispetto delle direttive comunitarie) che obiettivamente non è implausibile che in un dato momento storico possa prospettarsi un piano fondato su uno scenario di possibile proroga e successivamente si tenga invece ferma la scadenza attuale delle concessioni, in assenza di un seguito positivo, per i concessionari, alle attese di una proroga;

- Gli affittuari si sono resi disponibili a sciogliersi dai contratti anche in caso di aggiudicazione a soggetto diverso da *** ;
- La questione della validità ed esistenza dell'ipoteca è di indubbia delicatezza ma, trattandosi di deduzione avente ad oggetto l'inesistenza della prelazione per nullità dell'atto costitutivo, è apprezzabile in ogni sede e ad una prima – sommaria e svolta ai soli fini di decidere se aprire o meno la procedura – deliberazione la tesi della ricorrente non appare implausibile atteso che: i) l'azienda gestisce un'area demaniale in concessione; ii) non risulta – per quanto dedotto dalla ricorrente - l'autorizzazione del demanio alla costituzione di una ipoteca su un proprio bene; iii) non si comprende quindi come l'ipoteca possa essere stata validamente costituita.

In conclusione sussistono i presupposti di accesso alla presente procedura atteso che:

- i) E' stata esperita senza esito una composizione negoziata;
- ii) Le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede – circostanza asseverata anche dall'esperto che ha coordinato le trattative - sottoponendo ai creditori un piano di cessione dell'azienda non irrealistico;
- iii) L'esito negativo non è addebitabile alla società ricorrente ma alla indisponibilità dei creditori ad accettare le condizioni proposte;
- iv) La distribuzione del valore di liquidazione in questa sede è avvenuta rispettando l'ordine delle cause di prelazione mentre con la finanza esterna si provvede a soddisfare in frazione il ceto chirografario;
- v) È stata allegata relazione ex art. 84 co. 5.

Nel termine perentorio spiegava opposizione la Regione Lazio avanzando le seguenti censure:

- 1) incertezza dei termini della proposta concordataria;
- 2) stima meramente demolitoria dei beni;
- 3) non corretta quantificazione dei crediti regionali sotto un duplice profilo: a) che il credito di € 4.137,30 in quanto maturato dopo il 17.3.2025 sarebbe prededucibile e non concorsuale come indicato dalla ricorrente e, pertanto, andrebbe pagato integralmente; b) che il credito di € 77.281,01 sarebbe assistito da prelazione generale ex art. 2752 c.c. mentre la ricorrente lo avrebbe qualificato come chirografario.

Spiegava altresì opposizione la ***

*** l'eccependo:

- 1) violazione del principio di correttezza e buona fede per aver posto alla base del piano di ristrutturazione l'inefficacia della concessa garanzia ipotecaria accettata dalla

ricorrente A.B.C. Beach S.r.l. con il contratto di mutuo e successivamente confermata in sede di rinegoziazione del rapporto;

- 2) carenza di una approfondita valutazione di convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, non essendo stata adeguatamente valutata l'azienda ed i rami ceduti in affitto;
- 3) violazione dell'ordine delle cause di prelazione, avendo la ricorrente degradato al chirografo il credito ipotecario della *** in assenza di accertamento giudiziale della pretesa nullità della garanzia reale;
- 4) mancanza di buona fede nell'aver presentato una proposta peggiorativa rispetto a quella avanzata in sede di CNC pur avendo la possibilità di formulare una proposta di maggiore soddisfazione per la ***

Così riassunti i fatti, entrambe le opposizioni sono infondate.

Come correttamente osservato dall'ausiliario nel suo parere, ed iniziando dalla opposizione della Regione Lazio:

- 1) non appaiono sussistere incertezze sulla proposta di concordato definitiva. Invero, la proposta di pagamento definitiva è quella indicata a pagina 6 del parere depositato in data 16.10.2025 dall'ausiliario (che riproduce la proposta della ricorrente) e la proposta prevede il pagamento entro 90 giorni dalla omologazione;
- 2) che non viola il principio di correttezza e buona fede avere in sede di composizione negoziata presentato un piano eccedente i limiti della c.d. direttiva Bolkestein, in quanto, come già osservato nel decreto di fissazione dell'udienza di omologa, *«nel caso di specie la materia – quella delle concessioni ai c.d. balneari – è talmente intricata e, soprattutto, caratterizzata in questi ultimi anni da continui capovolgimenti di scenari (in ragione di reiterate, ventilate iniziative legislative a sostegno delle ragioni degli imprenditori del settore piuttosto che di sentenze del Consiglio di Stato rigide sulla non prorogabilità dei termini ovvero di iniziative della Commissione Europea in materia di rispetto delle direttive comunitarie) che obiettivamente non è implausibile che in un dato momento storico possa prospettarsi un piano fondato su uno scenario di possibile proroga e successivamente si tenga invece ferma la scadenza attuale delle concessioni, in assenza di un seguito positivo, per i concessionari, alle attese di una proroga;»*.
- 3) Che la proponente acquirente *** si è obbligata – fatto obiettivamente di vantaggio per i creditori - ad acquistare l'azienda anche nell'ipotesi in cui la concessione marittima dovesse essere risolta o decaduta;
- 4) Che non sono state indicate ragioni specifiche secondo le quali l'azienda avrebbe un valore maggiore, nella liquidazione giudiziale, di quanto stimato dalla ricorrente tenuto conto che allo stato poggia su di una concessione che le permetterebbe di esercitare l'attività per non oltre due ulteriori stagioni balneari per poi essere rimessa a gara;
- 5) Che in ogni caso la cessione dell'azienda sarà preventivamente sottoposta ad una sollecitazione del mercato e che pertanto i creditori sono tutelati sul valore di liquidazione della stessa;

- 6) Che la eventuale mancata considerazione di un credito prededucibile di poco più di 4000,00 euro non è tale da riflettersi sulla fattibilità del concordato mentre la questione della natura privilegiata o chirografaria del credito di euro 77.281,00 è irrilevante atteso che si tratta di credito integralmente degradato a chirografo e pagato con finanza esterna, in quanto tale liberamente distribuibile;
- 7) Che l'apertura della liquidazione giudiziale determinerebbe, d'altro canto, con certezza la perdita della finanza esterna prevista dalla proposta di concordato e già depositata presso un notaio.

Quanto ai motivi di opposizione della ***

., si osserva:

- a) Che la contestazione della validità dell'ipoteca non è profilo che involge la correttezza e buona fede nella composizione negoziata;
- b) Che la percentuale offerta non è anch'essa profilo che riguarda la correttezza e buona fede;
- c) Che, quanto alla convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale, l'ausiliario aveva espresso un parere favorevole sottolineando che la cessione dell'azienda al proponente acquirente indicato da ABC Beach srl è esente dal rischio revoca della concessione; che il prezzo di vendita sarà quello di mercato in quanto la cessione sarà preventivamente sottoposta alla sollecitazione del mercato; che, soprattutto, il concordato assicura anche una finanza esterna di € 230.000,00 che non vi sarebbe nella liquidazione giudiziale;
- d) Quanto alla questione della invalidità dell'ipoteca, il collegio aveva già osservato che «... l'inesistenza della prelazione per nullità dell'atto costitutivo, è apprezzabile in ogni sede ... » e che la tesi della invalidità della ipoteca sostenuta dalla ricorrente «... non appare implausibile atteso che: i) l'azienda gestisce un'area demaniale in concessione; ii) non risulta – per quanto dedotto dalla ricorrente - l'autorizzazione del demanio alla costituzione di una ipoteca su un proprio bene; iii) non si comprende quindi come l'ipoteca possa essere stata validamente costituita.». Sul punto l'opponente non ha offerto argomenti ulteriori alla valutazione del collegio.

Quanto all'opposizione di Entrate, la stessa è tardiva e pertanto non se ne tiene conto; peraltro i motivi di opposizione (mancanza di buona fede nella fase della composizione negoziata e difetto di convenienza) si sovrappongono a quelli avanzati dagli altri opposenti tempestivi e dunque se ne è data comunque evidenza in motivazione. In particolare gli scenari alternativi potenzialmente sussistenti indicati dall'agenzia delle entrate (partecipazione del curatore della liquidazione giudiziale al bando per una nuova concessione; possibilità che nel nuovo bando l'amministrazione preveda l'onere del nuovo aggiudicatario di acquistare le opere realizzate dalla ricorrente ovvero di corrispondere un indennizzo) vanno apprezzati nella loro aleatorietà e comparati col rischio, parimenti sussistente, che a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, data l'imminente scadenza della licenza, possa perdersi (per certo) la finanza esterna e possa non avvicinarsi alcun nuovo offerente, con completo azzeramento di ogni possibilità di acquisizione di attivo.

Quanto alla contestazione mossa in udienza dal Pubblico Ministero in ordine al fatto che il debito erariale sarebbe maggiore di quello considerato nel piano vale richiamare lo specifico parere reso dall'ausiliario, che ha evidenziato come la diversa indicazione del credito erariale consegue solo ad una diversa classificazione dell'importo indicato nell'estratto di ruolo del 10.1.2025 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di cui il piano e la proposta di concordato tengono conto, con conseguente assenza di impatto sulla fattibilità giuridica ed economica del piano e, tantomeno, sulla convenienza.

La fase esecutiva, al fine di garantire al meglio gli interessi dei creditori, avrà luogo secondo le prescrizioni di cui al dispositivo e le ricerche di mercato dovranno, in ogni caso: 1) prevedere una pubblicità su uno o più siti internet ed un annuncio, sintetico, sul quotidiano il Messaggero, in ordine alla sollecitazione ad avanzare offerte; 2) prevedere uno spazio temporale non inferiore a 45 giorni dalla data di ultimazione delle pubblicità per raccogliere eventuali offerte, prima di procedere con la cessione all'offerente già individuato; 3) consentire il più ampio accesso alla documentazione inerente la situazione economico-finanziaria della società al fine di porre un eventuale ulteriore soggetto interessato nella concreta condizione di poter avanzare una offerta.

p.q.m.

- a) omologa il concordato semplificato proposto;
 - b) nomina liquidatore l'avv. Filippo De Magistris;
 - c) dispone che il liquidatore dia esecuzione alla offerta previa verifica di soluzioni migliori sul mercato;
 - d) dispone che, laddove pervengano altre offerte, il giudice delegato provveda a dettare le ulteriori prescrizioni ai sensi dell'art. 91 del CCII;
 - e) dispone che il liquidatore provveda con cadenza almeno quadrimestrale a trasmettere all'ausiliario un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano, sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti e sulle attività liquidatorie espletate; l'ausiliario ne dà notizia con le sue osservazioni al Pubblico Ministero ed ai creditori, e ne deposita copia nel fascicolo telematico;
 - f) dispone che il liquidatore provveda ad eseguire, conformemente alla proposta omologata e nel rigoroso rispetto della tempistica proposta, i pagamenti ai creditori sulla base di piani di riparto che dovranno essere previamente trasmessi all'ausiliario per un visto finalizzato a verificarne la coerenza con la proposta concordataria;
 - g) conclusa l'esecuzione del concordato il liquidatore depositerà un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e da un estratto del conto corrente bancario o postale; l'ausiliario ne dà notizia con le sue osservazioni al Pubblico Ministero ed ai creditori, e ne deposita copia nel fascicolo telematico;
- su richiesta della parte interessata il giudice delegato provvederà alla pronuncia del decreto ex art. 217 comma 2 CCII nella ricorrenza dei presupposti legittimanti.

